



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**Napoli**  
**SEZIONE SESTA**

**Avvocato Difensore:**

Consoli Massimo

**Presso:**

Consoli Massimo

Pec Registri Giustizia Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 13/05/2024 con il n. 3096/2024 ed esito: **Accoglie Nomina Commissario Ad Acta.**

**Numero Registro Generale: 130/2024**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Cooperativa Sociale Sorrisi D'Argento A R.L.	Caianiello Francesco Maria

**Contro:**

<b>Parti</b>	<b>Avvocati</b>
Regione Campania, ed altri	Consoli Massimo

**COGLIE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA**

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Napoli, li' 13/05/2024

l'operatore amministrativo



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2024, proposto da Cooperativa Sociale Sorrisi D'Argento A R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Maria Caianiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

la Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

l'A.S.L. di Salerno, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

del silenzio serbato dalla Regione Campania in ordine all'atto di significazione, diffida e messa in mora datato 7.6.2023, notificato in pari data, volto al pronunciamento dell'ente intimato della conclusione del procedimento relativo alle attività di controllo amministrativo, al fine di sciogliere la riserva e provvedere

all'inserimento della cooperativa sociale Sorrisi d'Argento nell'elenco ricognitivo delle strutture autorizzate, nonché del conseguente aggiornamento e pubblicazione dell'elenco definitivo di cui all'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso notificato il 4 gennaio 2024 la Cooperativa ricorrente, che gestisce una struttura di accoglienza di persone con disagio psichico, ha chiesto l'accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania in ordine all'atto di significazione, diffida e messa in mora datato 7.6.2023, volto ad ottenere la conclusione del procedimento relativo alle attività di controllo amministrativo sulla società inserimento della stessa nell'elenco ricognitivo delle strutture autorizzate senza riserva nonché del conseguente aggiornamento e pubblicazione dell'elenco definitivo di cui all'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/2013.

2. Rappresenta la ricorrente che essa non veniva inserita nell'elenco ricognitivo delle strutture autorizzate, redatto dalla Regione Campania in data 1.8.2017, in palese violazione degli obblighi di aggiornamento e pubblicazione di cui all'art. 41, comma 4, d.lgs. n. 33/2013.

Per detta finalità, essendo risultati senza esito i procedimenti amministrativi dalla stessa sollecitati, adiva questo T.A.R. Campania Napoli con ricorso recante n.r.g. 3130/2022, richiedendo pronunciarsi l'illegittimità e/o l'annullamento del silenzio inadempimento serbato dalla Regione Campania sull'atto di diffida datato 8.4.2022, volto al suo pronunciamento sul mancato aggiornamento dell'elenco delle strutture

autorizzate ad erogare servizi assistenziali, nonché per l'ordine di provvedere alla ridetta pubblicazione.

3. Con sentenza n. 6010/2022 il Tar accoglieva il ricorso e per l'effetto ordinava alla Regione alla "pubblicazione dei documenti richiesti" (art. 116, comma 4, c.p.a.), recte all'aggiornamento e alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/13, comprensivo dei dati della ricorrente, in quanto struttura accreditata".

La ricorrente veniva dunque inserita nell'elenco come struttura accreditata ma "con riserva".

4. Adiva quindi il Tar in sede di ottemperanza.

Con la sentenza n. 2170/2023, il Tar dichiarava inammissibile il ricorso per l'ottemperanza della sentenza 6010 del 2022 e precisava che la pubblicazione operata dalla Regione *"ben vale a soddisfare la pretesa conoscitiva e pubblicitaria posta a fondamento della domanda di accesso civico"*.

5. Successivamente la ricorrente indirizzava in data 7 giugno 2023 alla regione Campania un atto di significazione a cui dava riscontro l'ente con la nota prot. n. 346799 del 7 luglio 2023 rappresentando l'avvenuta pubblicazione nel gennaio 2023 dell'"Elenco provvisorio delle case alloggio per persone con disagio psichico", elenco nel quale risulta inserita anche la cooperativa ricorrente.

6. Con il ricorso all'odierno esame, la ricorrente rappresenta che l'elaborazione da parte della Regione dell'elenco provvisorio delle case alloggio non può dirsi soddisfacente del suo interesse alla definizione del procedimento, trattandosi, come esplicitato dalla stessa regione, di un elenco provvisorio.

Chiede dunque, che venga ordinato alla Regione Campania di procedere alla approvazione definitiva dell'elenco delle strutture idonee ad ospitare persone con disagio psichico.

7. La Regione si è costituita instando per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto con la nota prot. n. 346799 del 7 luglio 2023 essa avrebbe riscontrato, in data precedente alla proposizione del ricorso in esame, l'atto di

significazione, diffida e messa in mora del 7 giugno 2023.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 20 marzo 2024.

8. Il ricorso è fondato.

L'istanza della ricorrente del 7 giugno 2023 aveva ad oggetto la richiesta rivolta alla regione Campania di conclusione del procedimento relativo alle attività di controllo amministrativo, al fine di sciogliere la riserva e provvedere all'inserimento della cooperativa sociale Sorrisi d'Argento nell'elenco ricognitivo delle strutture autorizzate, nonché del conseguente aggiornamento e pubblicazione dell'elenco definitivo di cui all'art. 41, comma 4, d.lgs. 33/2013.

Allo stato l'elenco definitivo non risulta ancora pubblicato, in violazione ai doveri scolpiti nell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 ed agli obblighi specifici precisati nel d. lgs. n. 33 del 2013.

L'art. 41 del D.lgs. n. 33/2013, rubricato "trasparenza del servizio sanitario nazionale", al comma 4 dispone infatti che: "è pubblicato annualmente aggiornato l'elenco delle strutture private accreditate".

9. L'obbligo di aggiornamento annuale discende dalla legge ed illegittimamente la Regione Campania non ha ad esso adempiuto.

Va dunque ordinato alla Regione Campania di concludere il procedimento volto all'approvazione definitiva dell'elenco delle strutture idonee ad ospitare persone con disagio psichico entro in termine che il Collegio ritiene opportuno fissare in 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con contestuale pubblicazione sul sito dell'elenco definitivo.

10 Per il caso di ulteriore inerzia alla scadenza del termine fissato al precedente punto 9 va designato quale commissario *ad acta* il Prefetto di Napoli con facoltà di delega a dirigente del suo ufficio in quale si insedierà su istanza di parte e adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento nel termine di trenta giorni.

Il compenso del Commissario ad acta sarà liquidato con separato decreto.

11. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in

considerazione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Regione Campania di adottare l'elenco definitivo delle strutture idonee ad ospitare persone con disagio psichico entro 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli.

Compensa le spese del presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere, Estensore

Mara Spatuzzi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Angela Fontana**

**IL PRESIDENTE**

**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**